VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGLI MAURA, ESPOSTO, FRACCHIA, AMICI, BETTINI, GATTI NATALINO, SATANASSI, ALBORGHETTI, ADAMO, BRINI, CASTOLDI, COLOMBA, BINELLI, COCCO MARIA, DE SIMONE, DULBECCO, IANNI, LA TORRE, MIGLIORINI, POLITANO, RINDONE

Presentata il 10 agosto 1979

Norme per il finanziamento dei piani e dei programmi delle Comunità montane, e modificazioni e integrazioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge, che presentiamo all'esame e alla approvazione del Parlamento, in quanto ripropone all'attenzione dei colleghi il testo elaborato unitariamente dal comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera, intende tener conto del confronto e dell'intesa raggiunta nella Commissione di merito della Camera e del dibattito che attorno a questi problemi si è sviluppato nel Paese.

Ciò per non ripartire ab initio, per non vanificare un lavoro a nostro avviso importante, per consentire in tempi brevi l'approvazione del testo, che viene proposto, da parte delle due Camere, sì che la legge dello Stato divenga strumento efficace per una corretta ripartizione dei finanziamenti conquistati con difficoltà, soprattutto per le resistenze del Ministero del tesoro, con la legge 21 dicembre 1978,

n. 843, e possano tali fondi, altrettanto rapidamente, essere assegnati alle Comunità montane per tradursi in investimenti produttivi, quindi in sviluppo socio-economico, in nuove fonti di occupazione e di rinascita dei territori montani.

Come è noto lo scioglimento anticipato del Parlamento, così come ha bloccato lo *iter* di altri importanti provvedimenti, ha impedito che il testo del comitato ristretto, per il quale era stata avanzata da tutti i gruppi la richiesta della sede legislativa, fosse approvato dalla Camera e dal Senato.

Ciò rende opportuna e, a nostro avviso, necessaria, la sua ripresentazione e urgente l'approvazione definitiva, tenuto conto che il rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, avvenuto con la legge 11 marzo 1975, n. 72, è scaduto fin dal dicembre 1977, e che in questo lasso

VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

di tempo le Comunità montane hanno potuto proseguire nella attuazione dei loro piani e programmi di sviluppo, o almeno evitare la paralisi politico-amministrativa, unicamente per l'impegno finanziario delle regioni.

Del resto, continue e pressanti sollecitazioni, affinché fosse garantita la continuità dei flussi finanziari, sono pervenute al Parlamento e al Governo dalle singole Comunità montane in difficoltà, dalle loro delegazioni regionali, dalla giunta e dal Consiglio Nazionale dell'UNCEM (Unione nazionale comuni e comunità montane), dalle regioni.

Il CIPAA, nello schema di ripartizione dei fondi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ha ritenuto, in contrasto con gli orientamenti unitari espressi dal Parlamento (testo comitato ristretto), e intervenendo in luogo del CIPE, di procedere ad una ipotesi di riparto anche dei 300 miliardi che l'articolo 48 della legge finanziaria autorizza « per consentire alle Comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 », comportamento, questo del CIPAA, che contraddice con una visione di intervento globale sul territorio, qual è quello delle Comunità montane, secondo la legge e la esperienza, e che, nel concreto, fa fare un passo indietro nella assunzione dei parametri di riparto dei fondi.

È noto infatti che, mentre la superficie e la popolazione sono coefficienti oggettivi, già adottati nella assegnazione dei fondi della legge 11 marzo 1975, n. 72, concernente il rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, confermati dalla espenienza come gli unici praticabili in modo serio, il riproporre come criteri il dissesto idrogeologico e i terreni abbandonati quanto meno amplia lo spazio a possibili arbitri ed a incertezze.

È pertanto necessario, ad avviso dei proponenti, stabilire un corretto orientamento sia per i parametri da assumere (articolo 1) sia per lo strumento e i modi della ripartizione (articoli 1 e 3).

Si ravvisa altresì la necessità di provvedere, con un'unica delibera del CIPE (articolo 3), al riparto tra le regioni dell'intero triennio 1979-1981, per dare alle Comunità montane quelle reali possibilità di programmazione e di intervento che derivano dalla certezza dei finanziamenti a propria disposizione.

Si intendono i fondi assegnati come aggiuntivi e non sostitutivi di altri (articolo 2) sì da avviarci un po' più speditamente verso una concezione degli interventi in montagna sempre meno settoriale e separata e più organicamente inserita in un quadro complessivo di programmazione a tutt'oggi mancante.

L'ultimo comma dell'articolo 3 si propone di abolire la «riserva» di spese del MAF superando una concezione centralistica e adeguandosi alla nuova legislazione in materia (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ecc.).

Con l'articolo 4 si tende a superare una serie di ostacoli che le Comunità montane hanno incontrato nell'esperienza di questi anni in ordine agli espropri di cui al comma secondo dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Adeguamenti alla vita amministrativa dei comuni e di effettiva destinazione dei fondi ai territori montani, sono previsti agli articoli 5, 6 e 7.

Analogamente all'articolo 8, per quanto attiene al trattamento economico, assistenziale, previdenziale e pensionistico del personale, e così all'articolo 9, è prevista la capacità rogatoria dei segretari comunali dei comuni montani appartenenti alla Comunità montana e ai segretari comunali che esercitino funzioni di segretario della Comunità montana.

Per rispondere alla giusta esigenza delle Comunità montane di dotarsi di uffici. di programmazione e di intervento, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, provvedono al distacco di personale qualificandolo alle esigenze.

Per tutti questi motivi riteniamo possano esservi le condizioni onde procedere ad una rapida approvazione da parte del Parlamento, del testo riproposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è sostituito dal seguente:

« I fondi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento delle finalità della presente legge, saranno ripartite dal CIPE fra le regioni, sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione sarà effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato sulla base di relazioni programmatiche presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto della popolazione censita e della superficie dei nispettivi territori montani».

L'autorizzazione di spesa pluriennale, di cui al comma precedente, e la sua ripartizione ed erogazione, sono determinate con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e sono iscritte in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 3.

Per il triennio 1979-1981 il CIPE, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà con un'unica delibera all'assegnazione della complessiva autorizzazione di spesa, quale disposta dal primo comma dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le modalità e i criteri stabiliti dal precedente articolo 1 della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1979 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni necessarie per l'assegnazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1979 in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella deliberazione, di cui al precedente comma, il CIPE determinerà la quota complessiva spettante alle Comunità montane per le spese di gestione, per le finalità e con i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, per gli esercizi finanziari del quadriennio 1978-1981, disponendo l'immediata erogazione delle quote relative agli esercizi 1978 e 1979.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1975, n. 72, è abrogato.

ART. 4.

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, possono essere effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5.

Le regioni, nei provvedimenti di trasferimento delle loro funzioni, proprie o delegate alle Comunità montane, possono estendere l'esercizio delle funzioni trasferite anche alle parti non classificate montane dei comuni che le costituiscono, fatta eccezione di quelli tra essi con popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

I comuni che intendono delegare alle Comunità montane funzioni proprie o delegate, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, adottano le relative deliberazioni con gli stessi criteri e modalità stabiliti dai provvedimenti regionali di trasferimento di funzioni e nei limiti stabiliti dal precedente comma.

In ogni caso gli interventi finanziari della Comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani. Restano in vigore le norme relative a esenzioni fiscali, incentivazioni ed ogni altra provvidenza a favore degli stessi territori.

ART. 6.

Ai trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, si applicano le disposizioni in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle Comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso di impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

ART. 7.

Le norme stabilite dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, sono applicate anche nei confronti dei presidenti, degli assessori e dei consiglieri delle Comunità montane.

ART. 8.

Ai fini della istituzione degli uffici di piano, e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento dell'attività da parte delle Comunità montane, le regioni, le amministrazioni provinciali e i comuni possono provvedere a distaccare personale, per le unità che siano necessarie e qualificandole a tale scopo.

Il trattamento normativo, economico, assistenziale, previdenziale e pensionistico del personale già assunto dalle Comunità montane e di quello trasferito nei loro ruoli organici, è lo stesso di quello del personale dipendente dei comuni, con effetto dalla data dell'assunzione o del trasferimento.

Nella fattispecie configurata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in ogni altra fattispecie analogamente configurata da leggi statali e regionali, quando il trasferimento e la delega di funzioni sia operante su tutto il ternitorio dei comuni che costituiscono la Comunità montana, si applicano anche alle Comunità montane le norme sul personale stabilite dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazione, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, quali sono state modificate ed integrate dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazione, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9.

I segretari comunali che esercitino le funzioni di segretari delle Comunità montane nonché i segretari comunali dei comuni che le costituiscono, possono rogare, nell'esclusivo interesse delle Comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ogni norma in contrasto con le disposizioni della presente legge è abrogata.